REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1962 del 14/02/2018 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2018/2056 del 13/02/2018
Struttura proponente:	SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	L.R. 19/2008, NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO. D.G.R. 801/2013 E S.M.I. PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI. ISTANZA PRESENTATA DAL COMUNE DI MIRANDOLA (MO). AUTORIZZAZIONE SISMICA AD ESEGUIRE I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL "PONTE DELLA ZALOTTA" IN LOCALITÀ ZALOTTA, NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), RIF. PRATICA SISMICA N. 637
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
Firmatario:	GABRIELE BARTOLINI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Vania Passarella

Regione Emilia-Romagna

Si attesta, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 - art.23 "Copie di atti e documenti informatici", che la presente copia cartacea composta da n. 5 facciate, è tratta dall'originale informatico conservato nel sistema informativo della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Bologna, 16.2.2018

Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Ing. Gabriele Bartolini
p. Vania Passarella

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";

- la deliberazione di Giunta regionale n.486/2017, "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";

Vista la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e gli atti di indirizzo e delibere attuative della stessa;

Viste le seguenti disposizioni organizzative sull'esercizio delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico:

- D.G.R. 3 novembre 2008 n. 1804 limitatamente agli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;

- D.G.R. 21 dicembre 2016 n. 2271 che ridefinisce il rimborso forfettario per le spese istruttorie;

- D.G.R. 20 dicembre 2017 n. 2075, recante l'elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l'elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;

- D.G.R. 28 settembre 2009 n. 1435 che detta le disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia sismica in attuazione della L.R. 19/2008;

Vista la D.G.R. 2 luglio 2012 n. 913 che dispensa dal pagamento del rimborso forfettario per spese di istruttoria, previsto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008 tutti gli interventi di ripristino, ricostruzione e riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012;

Vista la D.G.R. 17 giugno 2013 n. 801 Programma delle opere pubbliche e dei beni culturali, come integrata e modificata da ultimo dalla D.G.R. 30 ottobre 2017 n. 1643, che, tra l'altro, prevede (Allegato "E") i casi in cui sia il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna a rilasciare l'autorizzazione sismica preventiva prima dell'inizio dei lavori;

Preso atto che:

- il Geom. Aurelio Borsari, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Mirandola, con sede a Mirandola (MO) via Giolitti n. 22, ha chiesto l'autorizzazione sismica ad eseguire i lavori per la demolizione e ricostruzione dell'opera inserita nel Piano delle Opere Pubbliche 2013-2014 denominato "Ponte della Zalotta" n. ordine 9529, in località Zalotta tra le vie Mercadante e Baccarella del Comune di Mirandola (MO), Foglio n. 132;
- l'istanza è stata:
    - trasmessa alla Struttura tecnica del Commissario delegato, con lettera prot. n. 0003432/2017 del 01/02/2017;
    - assunta al prot. regionale n. CR.2017.0004652 del 03/02/2017, e trasmessa al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli con lettera prot. n. CR.2017.0029640 del 04/08/2017, pratica sismica n. 637;
- la suddetta pratica sismica è stata assegnata per l'espletamento dell'istruttoria al seguente collaboratore Ing. Marco Ferretti con nota del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli in data 23/08/2017;
- con riferimento alla suddetta pratica sismica:
    - è stata inviata richiesta di documentazione integrativa e/o chiarimenti con nota del 11/12/2017 prot. n. PG.2017.0760509 e i relativi elaborati sono stati acquisiti agli atti di questa Struttura tecnica con prot. n. CR.2018.0002111 del 24/01/2018;

Dato atto:

- della verifica di regolarità e di completezza formale effettuata sugli elaborati del progetto,

- della verifica tecnica effettuata sul progetto;

Considerato che l'istruttoria tecnica, depositata agli atti della presente Struttura, è stata effettuata ai sensi del paragrafo B.3 della delibera della Giunta regionale n. 1373 del 2011, e che la stessa:

- non ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e/o alle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come attestate e documentate dal progettista;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007.";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- di **accogliere** l'istanza presentata dal Geom. Aurelio Borsari, in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Mirandola, con sede a Mirandola (MO) via Giolitti n. 22, e pertanto **di autorizzare**, ai soli fini sismici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.19/2008, la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del "Ponte della Zalotta" in località Zalotta tra le vie Mercadante e Baccarella del Comune di Mirandola (MO), Foglio n.132, in conformità agli elaborati tecnici del progetto allegato all'istanza ed alle successive integrazioni, nell'osservanza delle **seguenti prescrizioni da produrre al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, prima dell'inizio lavori:**

  1) dati relativi al Costruttore dell'opera;

  2) nomina e dichiarazione del Collaudatore dell'opera come da modulo MUR A.4/D.4;

  3) asseverazione di conformità e congruità di cui al modulo MUR A.3/D.3 completa degli estremi dell'approvazione del progetto;

- di dare atto:

- che il presente provvedimento ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 19/2008. L'autorizzazione decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis della L.R. n. 19/2008;

- di restituire al Richiedente una copia del progetto vidimato completo della documentazione integrativa;

- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 19/2008;

- di prescrivere, qualora l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'ente attuatore relativo ai lavori di cui alla presente autorizzazione sismica, venga effettuata in data successiva alla stessa, e preveda modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell'inizio lavori, una dichiarazione di congruità tra il medesimo progetto architettonico e il progetto esecutivo relativo alle strutture, autorizzato con la presente determina;

- di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.
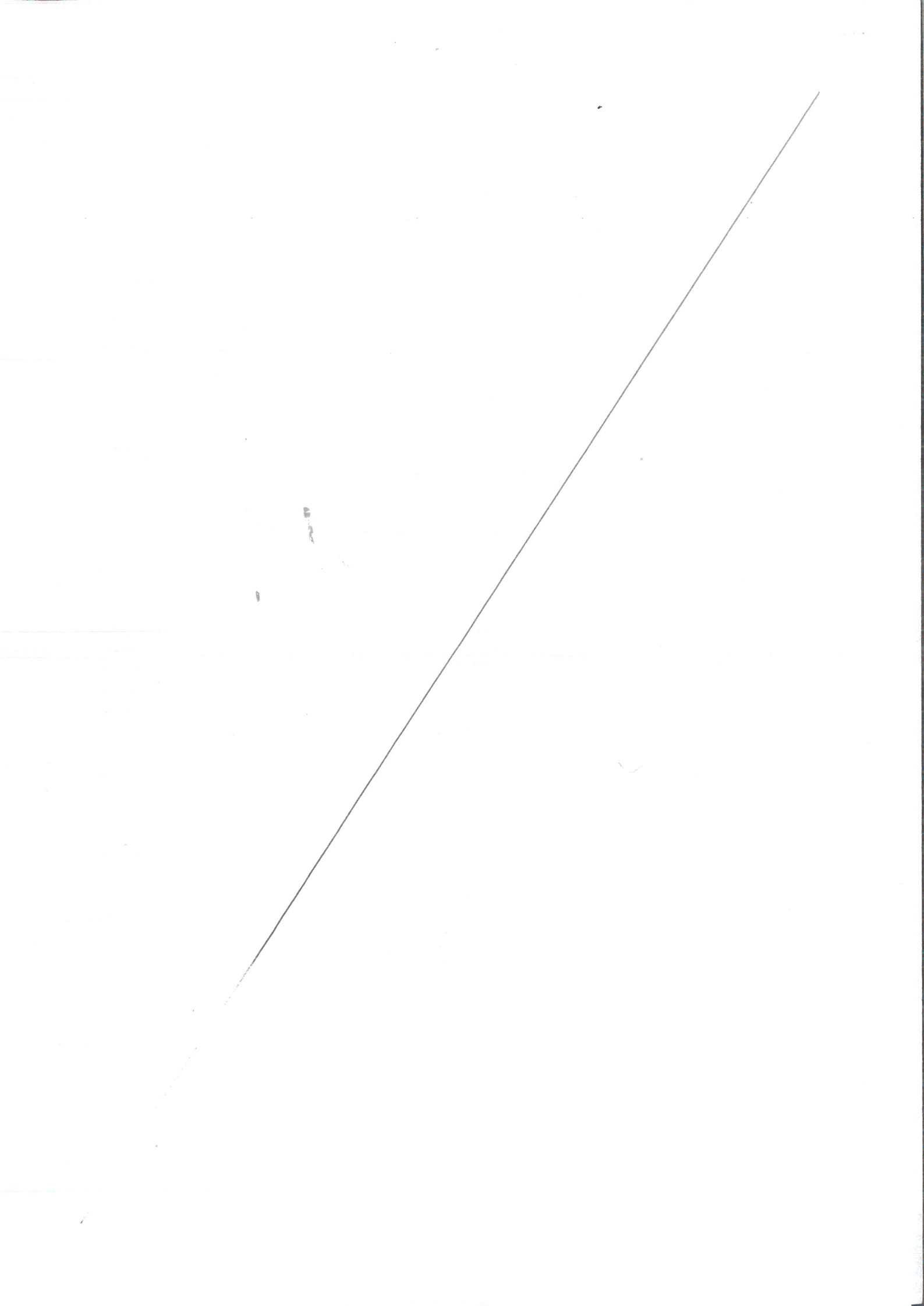
Gabriele Bartolini